

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno undici Luglio, alle ore 12:15 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Vice segretario Generale Dr. FABIO ZANAROLI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.148 - I.P. 1890/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.7.0.0/16/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Bologna. Procedura di approvazione di variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., relativa al progetto di ampliamento dell'edificio ad uso ristorante denominato Villa Aretusi e la realizzazione di un parco adiacente. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica nonché delle contestuali valutazioni ambientali, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, lett. e), L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di Bologna. Procedura di approvazione di variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., relativa al progetto di ampliamento dell'edificio ad uso ristorante denominato Villa Aretusi e la realizzazione di un parco adiacente. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica nonché delle contestuali valutazioni ambientali, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, lett. e), L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *l'assenso alla conclusione della procedura*² attivata dal Comune di Bologna a seguito dell'istanza presentata dalla Società L.C.M. s.r.l., riguardante il progetto di ampliamento dell'edificio ad uso ristorante denominato "Villa Aretusi" e la realizzazione di un parco ad esso adiacente, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale, mediante l'attivazione della procedura di un Piano Operativo Comunale (POC) "Ampliamento di attività di produzione di beni e servizi – Villa Aretusi". Detto assenso viene espresso sulla base delle considerazioni contenute nella *Relazione istruttoria*³ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Si richiama il D.P.R. 7.09.2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

In particolare, l'art. 8 "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici" del D.P.R. 160/2010 prevede che, qualora nei Comuni in cui lo strumento urbanistico vigente non abbia individuato le aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, l'interessato possa richiedere al Responsabile del Servizio SUAP la convocazione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7.08.1990, n. 241 e delle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della richiamata Conferenza dei Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico comunale, il verbale viene trasmesso al Sindaco che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. In merito al progetto in questione, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il proprio parere in materia urbanistica sulla proposta di variante, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata; essa è inoltre tenuta ad esprimersi in relazione alla valutazione ambientale, oltre che in materia di vincolo sismico.

Si richiama l'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017, secondo cui i Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), possono avviare ed approvare alcune tipologie di procedimenti urbanistici, in particolare gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, indicati alla lett. e) del medesimo art. 4, nell'ambito dei quali rientra il procedimento in esame.

³ Acquisita in atti con P.G. n. 37640 del 3.07.2018 - Fasc. 8.2.2.7/16/2017.

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

“In relazione alle competenze della Città metropolitana, risulta condivisibile l’assetto urbanistico proposto dalla variante, che riguarda un incremento della capacità edificatoria consentita all'interno dell'ambito. Si esprime quindi, nell'ambito del progetto in esame, **l’assenso alla conclusione della procedura relativa alla variante urbanistica e si riporta di seguito una riserva al Piano Operativo Comunale (POC)**, il cui recepimento potrà garantire una maggiore coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:

Riserva n. 1:

Si chiede di indicare nella scheda del POC le prescrizioni a cui l'intervento dovrà essere subordinato, con riferimento: all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico; alla necessità di circoscrivere l'ambito sul quale attuare la capacità edificatoria in ampliamento, escludendo l'edificazione nell'ambito di valore naturale ambientale, destinando l'area a verde ad attività del tempo libero all’aria aperta, escludendo l'impermeabilizzazione del suolo e garantendo la libera fruizione richiamata dalla Regione. Relativamente alla libera fruizione dell'area attrezzata a parco/giardino, si segnala la necessità di definire, nell'accordo con il Quartiere, sia le modalità di accesso che le responsabilità in merito alla manutenzione e gestione dell'area e delle attrezzature previste;

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁴ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune di Bologna ed a seguito dell’acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC)* di Bologna⁵, allegata alla suddetta Relazione istruttoria, nei termini di seguito richiamati:

⁴ L'art. 5, L.R. n. 20/2000, disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani comunali nell'ambito dei provvedimenti previsti in materia urbanistica, dando specifica evidenza a detta valutazione.

⁵ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 37142 del 2.07.2018 – Rif.to Pratica n. 30767/2017. Si richiamano le disposizioni in materia ambientale previste nell'ambito dei procedimenti urbanistici, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, sostituito dall'art. 18 L.R. n. 24/2017.

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata al recepimento della riserva** sopra esposta, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016, punto 2.c.2.12), predisposta da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna”;

3. formula altresì il *parere previsto in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁶, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegato alla suddetta Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Bologna, per la conclusione del procedimento urbanistico in esame, segnalando quanto previsto ad avvenuta approvazione del Piano, riguardo alla trasmissione di copia integrale degli elaborati definitivi alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna⁷;
5. segnala inoltre gli adempimenti previsti dalla Direttiva in materia ambientale approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016⁸, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui l'Autorità precedente è chiamata a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;
6. dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della suddetta Direttiva regionale.

Motivazioni:

Si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., riguardanti il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive; in particolare l'art. 8 contiene le procedure semplificate per l'approvazione

⁶ P.G. n. 9461 del 19.02.2018. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁷ Ai sensi dell'art. 34, comma 8, L.R. n. 20/2000.

⁸ Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'All. B1, prevede che l'Autorità precedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità precedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

dei progetti riguardanti l'insediamento di impianti produttivi nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non ne individua la destinazione, con la necessità di apportare in tal modo variazione ai piani comunali vigenti.

La procedura di variante urbanistica, mediante ricorso alla suddetta normativa, è stata attivata dal Settore Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna, a seguito della presentazione in data 27.10.2017, da parte della Società L.C.M. s.r.l., dell'istanza registrata dal Comune medesimo con P.G. n. 391418/2017, riguardante il progetto di ampliamento dell'edificio ad uso ristorante denominato "Villa Aretusi" e la realizzazione di un parco ad esso adiacente, sito in Via Aretusi n. 5, Bologna.

Detto progetto nasce dall'esigenza dell'azienda di ampliare la propria attività, proponendo una nuova cucina ed una nuova sala ristorante, oltre alla realizzazione di un nuovo parco lungo il Reno nel rispetto dei requisiti ambientali. Il parco è costituito da una parte attualmente in totale abbandono di circa mq. 7.700, che si aggiunge al parco esistente di circa mq. 5.000. La realizzazione del progetto comporta l'approvazione di uno specifico *Piano Operativo Comunale "Ampliamento di attività di produzione di beni e servizi – Villa Aretusi"*, che costituisce variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Bologna.

Come previsto ai sensi del richiamato art. 8, D.P.R. n. 160/2010, quale procedura di riferimento per l'approvazione del progetto in questione, il Responsabile del Procedimento del Comune di Bologna, Settore Attività Produttive e Commercio, ha disposto, con nota Prot. n. 391418 del 14.12.2017⁹, la indizione della Conferenza dei Servizi¹⁰, provvedendo alla convocazione della prima seduta per il 16 gennaio 2018, finalizzata all'acquisizione dei pareri preventivi all'approvazione del progetto, di competenza degli Enti interessati al procedimento. Alla suddetta seduta sono state invitate, oltre alla Città metropolitana di Bologna, le Amministrazioni competenti ad esprimere i relativi atti di autorizzazione e di assenso, concessioni, nulla osta previsti ai sensi di legge.

Nell'ambito della prima seduta di Conferenza, alla quale ha partecipato anche la Città metropolitana di Bologna mediante il proprio rappresentante delegato, è stato presentato il progetto urbanistico in esame rispetto al quale sono stati richiesti approfondimenti¹¹, ritenuti necessari per una completa valutazione dei contenuti della proposta.

A seguito della documentazione integrativa prodotta a corredo del progetto in esame, il Responsabile del procedimento del Comune di Bologna ha convocato, con nota Prot. n. 264427 del 21.06.2018¹², la seduta della Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 19

⁹ Acquisita in atti con P.G. n. 74397 del 14.12.2017.

¹⁰ In forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

¹¹ Come risulta dal Verbale dei lavori, conservato in atti al P.G. n. 2516 del 17.01.2018.

¹² Pervenuta in atti con P.G. n. 35240 del 21.06.2018.

luglio 2018, al fine di concludere l'istruttoria preordinata all'approvazione della proposta, mediante l'acquisizione dei pareri definitivi degli Enti partecipanti.

Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere il proprio assenso sulla proposta di variante urbanistica, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, nonché a formulare le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), oltre ad esprimere il parere in materia di vincolo sismico.

In vista della seduta di Conferenza decisoria sopra richiamata, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato la documentazione tecnica complessiva, resa disponibile informaticamente dal Comune, anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed ha predisposto la *Relazione istruttoria*¹³, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale viene espresso l'assenso alla conclusione del procedimento di approvazione della variante urbanistica in oggetto, condizionato al recepimento della riserva richiamata nel presente atto.

Vengono, inoltre, espresse le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – SAC nella *proposta di parere motivato*¹⁴, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

In merito alle verifiche di competenza della Città metropolitana circa la compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha predisposto il Parere in materia di vincolo sismico¹⁵, allegato alla suddetta Relazione istruttoria.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e si dispone il deposito del presente provvedimento nella seduta di Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 19.07.2018, per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la

¹³ Acquisita in atti con P.G. n. 37640 del 3.07.2018.

¹⁴ Registrata agli atti con P.G. n. 37142 del 2.07.2018 – Rif.to Pratica n. 30767/2017. Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”.

¹⁵ P.G. n. 9461 del 19.02.2018.

Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33¹⁶, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere¹⁷ della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (Prot. n. 37640 del 3.07.2018), corredata dalla proposta di parere motivato fornito da ARPAE-SAC (P.G. n. 37142 del 2.07.2018) e dal parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 9461 del 19.02.2018).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

¹⁶L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

¹⁷Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.